



### ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

# Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA N.	8/2016
Titolo	2015.1.10.4.1
	2014.1.10.21.171
LEGISLATURA	X

Il giorno 10 marzo 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA Presidente

MARINA CAPORALE Vicepresidente

Mauro Raparelli Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Comi

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / BIP MOBILE X



### Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Vista il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori", di seguito "Regolamento indennizzi";

Viste le delibere Agcom nn. 320/14/CONS, 51/14/CIR, 72/14/CIR, la delibera del Corecom Toscana n. 106 del 2015, le delibere del Corecom dell'Emilia Romagna nn. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 del 2015 e nn. 3 e 4 del 2016;

Visto lo "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;



Vista la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio, dr.ssa Patrizia Comi (NP.2016.600);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 10 marzo 2016;

### **CONSIDERATO QUANTO SEGUE**

## 1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato il distacco della linea ed il mancato riconoscimento del credito residuo nei confronti della società Bip Mobile X (di seguito Bip Mobile). In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- di avere subìto, in data 30 dicembre 2013, senza alcun preavviso, l'interruzione dei servizi sull'utenza interessata;
- di avere subìto un ritardo nella portabilità, avvenuta solo in data 19 febbraio 2014;
- di non avere ricevuto la corresponsione del credito residuo di euro 48,00;

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) un indennizzo per ogni giorno di disservizio subìto e per ritardata portabilità;
- b) il rimborso del credito residuo.

### 2. La posizione dell'operatore

La società Bip Mobile non ha depositato alcuna memoria.

#### Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte non possono essere accolte, come di seguito precisato.



a) La domanda è da rigettare. In particolare, la fattispecie va ricostruita seguendo l'orientamento ormai costante dell'Agcom in materia (cfr. ex multis delibera 320/14/CONS, 51/14/CIR, 72/14/CIR, la delibera del Corecom Toscana n. 106 del 2015, le delibere del Corecom dell'Emilia Romagna nn. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 del 2015 e nn. 3 e 4 del 2016). Si rileva, dunque, che l'interruzione del servizio non è stata disposta dalla società Bip Mobile, quale titolare del rapporto contrattuale in essere con l'istante, bensì da altra società che, in qualità di Enabler, svolge il ruolo di esercizio della piattaforma di billing di Bip Mobile interfacciando la rete H3G. L'interruzione del servizio a far data dal 30 dicembre 2013 non ha riguardato solo l'utenza interessata, ma ha coinvolto l'intero bacino di utenza di Bip Mobile, in ragione dello spegnimento della piattaforma tecnologica da parte della società Telelogic Italy X, a fronte delle criticità contrattuali e delle pendenti insolvenze di entrambi gli operatori verso il gestore H3G X, assegnatario delle frequenze di terza generazione mobile e licenziatario per la fornitura dei servizi mobili su scala nazionale. Pertanto, la fattispecie non può essere inquadrata come sospensione o cessazione amministrativa avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, in quanto l'interruzione si è verificata per un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei singoli contraenti (utente finale ed operatore). La fattispecie, quindi, è da ricondurre al combinato disposto degli artt. 1256 e 1243 del codice civile, secondo cui, l'obbligazione del soggetto la cui prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile, costituisce causa di estinzione dell'obbligazione, sicché colui che non può rendere la prestazione divenuta intanto impossibile, non può chiedere la relativa controprestazione. Inoltre, va richiamata la specifica clausola di esonero da responsabilità contenuta nell'art. 12 delle norme d'uso della società Bip Mobile che prevede espressamente che, sia in caso di errata utilizzazione del servizio, sia in caso di problematica di rete dell'operatore con il quale Bip Mobile ha stipulato apposito contratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile, "Bip Mobile potrà sospendere in ogni momento i servizi, in tutto o in parte, anche senza preavviso". A fronte di tale situazione, l'Autorità, in data 13 febbraio 2014, ha pubblicato un comunicato che specifica: "L'Autorità informa i clienti della



Società Bip Mobile, ai quali è stato interrotto il servizio dal 30 dicembre 2013 e che hanno vista inibita la portabilità del numero verso altro operatore mobile, che è stata predisposta una procedura straordinaria e temporanea, con la collaborazione di Telelogic Italia e di tutti gli operatori di servizi mobili, per consentire ai clienti della Bip Mobile X che lo desiderino di mantenere il proprio numero cambiando operatore. La procedura sarà pienamente operativa a partire dal 17 febbraio 2014. La gran parte dei clienti di Bip Mobile che hanno già effettuato richiesta di portabilità del proprio numero mobile verso altro operatore senza averla ancora ottenuta, potrà ottenerla nei giorni successivi al 17 febbraio 2014 senza ulteriori adempimenti. Qualora la portabilità del numero non risultasse effettuata entro il 20 febbraio 2014, i clienti della Società Bip Mobile sono invitati a recarsi nuovamente presso il punto vendita dell'operatore mobile prescelto per rinnovare la richiesta." Alla luce di quanto rilevato, quindi, la domanda va rigettata.

b) La domanda è da rigettare. In particolare, a fronte della situazione evidenziata al punto a), l'Autorità, in data 13 febbraio 2014, ha pubblicato un comunicato che specifica: "Per quanto concerne il trattamento del credito residuo, la quasi totalità degli operatori mobili ha sospeso, in ragione della situazione venutasi a creare, l'accordo con la Società Bip Mobile in materia di trasferimento del credito residuo. L'Autorità ha tuttavia richiamato gli operatori a fornire ai clienti della Società Bip Mobile interessati alla portabilità informazioni complete, chiare e trasparenti in merito al riconoscimento del credito residuo – anche attraverso l'offerta di bonus di traffico – da parte dell'operatore cui viene richiesta la portabilità o alle modalità di restituzione del credito residuo stesso da parte di Bip Mobile. Tali informazioni sono consultabili sui siti web di ciascun operatore.". A fronte del richiamato comunicato e di quanto emerso al punto a), si ritiene di rigettare la domanda, in quanto non si individua alcuna responsabilità imputabile a Bip Mobile.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Patrizia Comi, il Corecom, all'unanimità



## **DELIBERA QUANTO SEGUE**

 Rigetta l'istanza di Cosmo nei confronti della società Bip Mobile X per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Il Segretario

Dott.ssa Patrizia Comi

La Presidente Prof.ssa Giovanna Cosenza

